

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERCELLI

- SEZIONE FAMIGLIA -

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI

MEDIAZIONE FAMILIARE FORENSE

PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERCELLI

Premesso che:

- avvalendosi della facoltà di cui all'art. 18 D. Lgs. 28/2010, il Consiglio dell'Ordine di Vercelli costituiva l'Organismo di mediazione forense dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli (di seguito, per brevità: ODM), configurandolo quale propria articolazione interna (iscritto al n. 485 del Registro di cui al DM Giustizia n. 180/2010 per l'espletamento del servizio di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili);

considerato che:

- l'art. 29 lett. n L.P. attribuisce ai Consigli dell'Ordine la facoltà di costituire camere di conciliazione o organismi di risoluzione delle controversie in qualunque materia;

- la Legge n. 206/2021 (cd. Riforma Cartabia) ha introdotto un rito unificato per le controversie in materia di persone, minori e famiglie, incentivando, a fini deflattivi, il ricorso alla negoziazione assistita ed alla mediazione familiare;

ritenuto che:

- l'offerta di un servizio qualificato per la composizione delle controversie in ambito familiare (caratterizzato da un crescente livello di conflittualità), sia il presupposto necessario per il conseguimento dello scopo deflattivo perseguito dal Legislatore;

- l'implementazione di un servizio di mediazione familiare all'interno dell'ODM possa costituire valido strumento di ausilio dei cittadini e degli avvocati che li assistono;

- l'inserimento nell'elenco dei mediatori familiari di avvocati del Foro di Vercelli ma anche di professionisti dell'area psicosociale operanti nel circondario di Vercelli sia opportuno e funzionale a garantire il miglior servizio all'utenza;

Tanto premesso l'Ordine Avvocati di Vercelli intende porre in essere uno studio di fattibilità (periodo di prova) avente lo scopo di accertare l'utilità di munirsi di un proprio Organismo di Mediazione Familiare, in particolare, identificando la potenzialità di tale servizio, il numero dei Mediatori abilitati ed occorrenti a renderlo efficiente, le eventuali problematiche operative.

Viene quindi costituito presso l'Ordine Avvocati di Vercelli un elenco di Mediatori Familiari, i cui iscritti, previa sua accettazione, dovranno sottostare al seguente regolamento:

1) Ambito di applicazione

Il presente regolamento è applicabile alla mediazione familiare come procedura per il raggiungimento di accordi tra coniugi, genitori, figli, parenti e conviventi, finalizzati alla riorganizzazione dei legami familiari.

Alla procedura le parti potranno accedere per iniziativa di taluna o di entrambe, mediate l'assistenza di un Legale o più Legali.

2) La Segreteria

La Segreteria dell'Ordine Avvocati

A) terrà l'elenco dei Mediatori abilitati,

B) terrà l'elenco cartaceo e/o informatico dei procedimenti, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, il mediatore indicato dalle parti, la durata del procedimento e il relativo esito;

C) aggiornerà l'Elenco dei mediatori familiari dell'Organismo in attuazione delle delibere dell'Ordine Avvocati di Vercelli, di ammissione di nuovi mediatori o di cancellazione di mediatori iscritti;

D) confermerà il mediatore indicato di comune accordo dalle parti tra i nominativi iscritti nell'Elenco dei mediatori familiari dell'Organismo o in caso di richiesta formulata dalle stesse fornirà l'elenco dei Mediatori dal quale, le stesse parti, andranno a scegliere il nominativo;

E) Si asterrà dall'indirizzare nella scelta del Mediatore;

F) fisserà il primo incontro informativo con le parti ed i loro avvocati, annotando la domanda nell'apposito registro, curando la prenotazione dell'apposita stanza dedicata.

G) curerà la fissazione degli incontri che si svolgeranno presso la sala di cui al punto che precede, affinché l'utilizzo della stessa non vada a confliggere con altri impegni istituzionali della struttura;

H) i Mediatori, nell'uso della sala dedicata, dovranno attenersi ai giorni ed orari di apertura della Segreteria e dipendere dalla stessa per il suo utilizzo.

3) L'avvio del procedimento di mediazione familiare forense

Il procedimento di mediazione si attiverà mediante deposito – in forma cartacea o a mezzo pec o mediante altri strumenti telematici eventualmente disponibili idonei a garantire la certezza della ricezione - di una domanda, anche congiunta, presso la Segreteria dell'Organismo.

La domanda dovrà essere redatta per iscritto, preferibilmente utilizzando l'apposito modulo pubblicato on line reperibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli; in ogni caso, la domanda deve contenere:

- i dati identificativi delle parti;
- i dati identificativi degli avvocati che le assistono;
- indicazione dell'oggetto della domanda in forma rigorosamente sintetica.

Il deposito della domanda di mediazione costituirà manifestazione di volontà di accettare il presente Regolamento.

4) La partecipazione degli Avvocati al procedimento

Le parti parteciperanno al procedimento con l'assistenza di un Avvocato.

La presenza degli Avvocati ai singoli incontri di mediazione verrà di volta in volta valutata e decisa nel corso del procedimento, fermo restando la necessità della presenza degli avvocati al primo incontro di cui all'art. 7 comma ed all'incontro conclusivo di cui all'art. 8 comma 1.

E' consentito che entrambi i coniugi siano assistiti da un unico Avvocato nei casi di legge (ad esempio, quando la procedura di mediazione venga espletata per agevolare il raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni da inserire in un ricorso congiunto).

5) Il Mediatore familiare

Il Mediatore familiare sarà un professionista munito di attestato con certificazione di qualità e di qualificazione professionale rilasciato ai sensi degli articoli 4, 7 e 8, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e seguenti modifiche da una delle Associazioni iscritte all'apposito registro del MISE.

L'attività del Mediatore familiare consisterà nell'aiutare le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione del conflitto familiare; al predetto è inibito di svolgere attività di consulenza sull'oggetto della controversia tra le parti.

Il Mediatore sarà tenuto a rispettare il Codice Etico dell'Organismo.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Mediatore familiare designato dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e adesione al codice di etico dell'Organismo; in mancanza di detta dichiarazione, l'accettazione dell'incarico non avrà effetto.

La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del Mediatore familiare designato equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'Organismo.

6) Le indennità del servizio

L'attività del Mediatore verrà retribuita direttamente dalle parti, nei termini stabiliti nel preventivo che verrà fatto sottoscrivere dal Mediatore in occasione della prima seduta. Le parti saranno tenute in solido tra loro al pagamento del predetto importo ed il Mediatore emetterà fattura.

Dette indennità si distinguono in:

- spese di avvio, dovute da ciascuna parte istante per il solo fatto del deposito della domanda e da ciascuna parte invitata per il solo fatto del deposito dell'accettazione;

- spese di mediazione, dovute da ciascuna parte per ciascun incontro di mediazione se svolto.

Preliminarmente all'inizio delle attività dell'Organismo, lo stesso si riunirà, in uno con una rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli, e si provvederà alla identificazione degli importi dovuti per la mediazione, cui dovranno attenersi i Mediatori inseriti nell'elenco in oggetto.

Tali importi potranno essere oggetto di modifica in occasione di incontro semestrale tra i componenti dell'elenco ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli.

Nulla sarà dovuto all'Ordine Avvocati di Vercelli durante tutto il periodo di studio di fattibilità di cui alla premessa, che comunque viene indicato in mesi sei (6) dalla data di pubblicazione del presente regolamento, rinnovabile.

7) Svolgimento del procedimento di mediazione.

Il primo incontro con il Mediatore familiare e l'incontro di chiusura di cui all'art. 8 comma 1 si svolgerà presso la sede dell'Organismo.

Nel corso del primo incontro, il Mediatore familiare fornirà alle parti l'informativa in merito al procedimento di mediazione ed ai relativi costi.

Qualora le parti accettino di proseguire nel percorso di mediazione, il Mediatore familiare, tenendo conto del tipo di problematiche descritte dalle parti e delle eventuali osservazioni degli avvocati, provvederà a delineare il programma delle attività da svolgere, fissando il calendario dei successivi incontri.

Gli incontri successivi al primo ed anteriori a quello di chiusura di cui al comma 1 dell'art. 8, si svolgeranno, di regola, presso la sede dell'Organismo.

Il Mediatore familiare condurrà gli incontri senza formalità di procedura.

Il Mediatore dovrà concordare giorno ed orario dell'utilizzo della sala dedicata, con la segreteria dell'Ordine degli Avvocati, adeguandosi alle disponibilità che verranno comunicate.

8) Chiusura del procedimento.

Qualora nel corso della mediazione emerga un'ipotesi di accordo, il Mediatore familiare fisserà apposito incontro al quale saranno invitati a partecipare anche gli avvocati per la definizione dei termini dell'accordo compositivo ed eventualmente individuare la procedura (negoziata assistita, ricorso congiunto, etc.) necessaria al fine di dare validità ed efficacia all'intesa raggiunta.

L'originale del verbale redatto durante il predetto incontro rimarrà in possesso del Mediatore e lo stesso rilascerà copia alle parti che ne fanno richiesta.

Ove l'incontro non abbia avuto luogo per mancata comparizione delle parti o degli avvocati che le assistono, verrà redatto dal Mediatore familiare il verbale di mancata partecipazione e, se risultasse accertato che la mancata partecipazione non è involontaria, il Mediatore familiare contestualmente dichiarerà il procedimento chiuso con esito negativo.

Qualora, all'esito degli incontri di mediazione con le parti, non risultino sussistere i presupposti per una definizione concordata del conflitto, il Mediatore familiare dichiarerà parimenti chiusa la procedura con esito negativo.

9) Riservatezza

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato, né verbalizzato.

Il Mediatore familiare, le parti e tutti coloro che intervengono nel procedimento non potranno divulgare a terzi circostanze o informazioni apprese durante la mediazione; a tal fine tutti i presenti, a vario titolo, agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno alla riservatezza.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso della mediazione e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il Mediatore familiare sarà tenuto alla riservatezza.

Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non potranno essere utilizzate dalle parti nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o

proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale siano pervenute le informazioni.

Le parti non potranno chiamare il Mediatore, gli addetti alla segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

10) Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei Mediatori familiari

L'Elenco dei Mediatori familiari dell'Organismo è formato, integrato e revisionato periodicamente, in base alle esigenze di reclutamento dell'Organismo, a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli.

Potranno presentare domanda di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori gli avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati del Tribunale di Vercelli e le altre figure professionali aventi domicilio professionale nel circondario del medesimo Tribunale. La domanda di iscrizione all'Elenco dovrà essere corredata da curriculum vitae, attestato contenente la certificazione di qualità e di qualificazione professionale (abilitazione all'esercizio dell'attività di mediatore familiare) rilasciato ai sensi degli articoli 4, 7 e 8, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 da una delle Associazioni iscritte all'apposito registro del MISE, attestato di iscrizione ad una delle predette Associazioni ed adeguata polizza assicurativa contro i rischi della responsabilità professionale del mediatore familiare.

Competente a decidere in merito alla domanda di iscrizione nell'Elenco è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli.

L'iscrizione nell'Elenco non determinerà l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l'Ordine degli Avvocati di Vercelli;

L'attività del Mediatore familiare designato verrà erogata in regime di libera professione a favore delle parti del procedimento.

Le parti ed il Mediatore designato, con la sottoscrizione per conoscenza e accettazione del presente regolamento solleveranno l'Ordine degli Avvocati di Vercelli da ogni responsabilità diretta ed indiretta in relazione allo svolgimento ed all'esito della mediazione.

11) Codice etico

Il Mediatore familiare presterà il servizio con l'osservanza dei criteri e dei principi fissati nella risoluzione n. 616 del 21 gennaio 1998, del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla mediazione familiare contenente la raccomandazione R (98) 1, nonché nel rispetto dei codici deontologici degli Ordini professionali di appartenenza.

Il Mediatore familiare iscritto nell'Elenco dovrà conoscere a fondo il procedimento di mediazione e dovrà mantenere i livelli qualitativi di competenza richiesti dall'Organismo, frequentando regolarmente corsi di formazione e aggiornamento.

Il mancato aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comporteranno la cancellazione dall'Elenco dei mediatori in oggetto.

Prima di accettare l'incarico, il Mediatore familiare designato dovrà verificare di avere la preparazione e competenza necessarie per condurre la mediazione del caso proposto.

Il Mediatore designato non potrà svolgere, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. È fatto divieto al Mediatore di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

Al Mediatore familiare iscritto nell'Elenco è fatto obbligo di:

- a) sottoscrivere, per ogni mediazione per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità;
- b) assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
- c) mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata.
- d) assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;
- e) svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza;
- f) rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarle;

12) Poiché il Consiglio dell'Ordine si limita a mettere a disposizione i propri locali e la propria organizzazione, ma non pone in essere alcun intervento diretto né nella scelta del Mediatore né tra i rapporti tra parti e Mediatori, viene dagli stessi manlevato da qualsivoglia responsabilità in

ordine alla gestione dei dati forniti, al raggiungimento o meno dell'accordo, alla bontà dell'accordo perfezionato e/o in relazione a conseguenze dell'attività connessa alla mediazione.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli in data 31.05.2024.